

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. IV

n. 8-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL
DECRETO DI ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

NEI CONFRONTI DELLA SENATRICE

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

nella qualità di denunciante-querelante in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma

**Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma
il 20 ottobre 2005**

Comunicata alla Presidenza il 7 dicembre 2005

ONOREVOLI SENATORI. – Il 20 ottobre 2005, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella qualità di denunciante-querelante, in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 4 novembre 2005 e l'ha annunciata in Aula il 7 novembre 2005.

A seguito di richiesta avanzata dalla Presidenza della Giunta il 14 novembre 2005, il Presidente del Senato richiedeva alla magistratura procedente ulteriori elementi di documentazione, volti ad accompagnare la richiesta di autorizzazione in conformità al disposto dell'articolo 5 della legge n. 140 del 2003. Tali elementi venivano puntualmente trasmessi il 18 novembre 2005 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e conseguentemente inviati dal Presidente del Senato alla Giunta il 24 novembre 2005.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 6 dicembre 2005; il Presidente in tale seduta ha dato conto del consenso all'acquisizione, espressogli verbalmente dalla senatrice.

* * *

Il procedimento penale di cui al *Doc. IV*, n. 8 attiene ad un collaboratore della senatrice Alberti Casellati, il signor Marco Sciamannini, da lei licenziato dopo essere stato dipendente del Gruppo di appartenenza, nonché consulente della medesima senatrice quando ella fu nominata Sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel dicembre 2004.

L'esposto della senatrice Alberti Casellati, datato 20 giugno 2005, è pervenuto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 22 giugno 2005, data in cui il Procuratore della Repubblica Giovanni Ferrara deferiva la pratica al Pubblico Ministero Giancarlo Amato individuando, nei fatti descritti, le fattispecie di reato di cui agli articoli 346 (millantato credito), 485 (falso in scrittura privata) e 640 (truffa) del codice penale, avvenuti in Roma a partire dal giugno 2004 in poi.

I fatti esposti dalla senatrice alla magistratura possono riassumersi nell'aver appreso, sul conto dello Sciamannini, vari addebiti così sunteggiabili: richieste di interessamenti per trasferimento di poliziotti e su assunzioni in ditte pubbliche; dazioni pecuniarie sollecitate come corrispettivo per ottenere un posto di lavoro ovvero allo scopo di ottenere un interessamento in merito ad una controversia civile; prenotazioni di sale riunioni della Camera dei deputati per convegni di una università privata, che viene anche in rilievo per ipotetici conferimenti di lauree *honoris causa*; l'invio postale di lettere di sostegno ad un candidato alle elezioni regionali, non autorizzato dalla senatrice.

La questione dell'utenza telefonica è, nell'esposto della senatrice Casellati, affrontata come un ulteriore addebito di scorrettezza del suo collaboratore. Ella infatti dichiara che «in data 6 maggio 2005 giungeva al Ministero della salute il rendiconto telefonico al III bimestre 2005 del traffico telefonico dell'utenza di una carta gemella (TWIN) ...omissis... ammontante nel periodo febbraio-marzo 2005 ad euro 5.757,26. Preciso di non aver mai utilizzato la scheda telefonica gemella assegnatami dal Ministero, come dimostra il fatto che numeri verso i

quali sono state effettuate le chiamate sono a me sconosciuti».

Nella richiesta di adempimenti alla Digos, avanzata dal Sostituto Procuratore Amato il 24 giugno 2005, il Pubblico Ministero appariva però orientato ad «avere maggiori particolari in ordine alla titolarità ed all'uso» della scheda telefonica. A tale scopo invita ad assumere a verbale la senatrice Alberti Casellati per apprendere se «si tratti di bene del Senato della Repubblica affidato in uso al predetto senatore, con addebito al medesimo Senato delle spese del traffico telefonico; il teste vorrà anche precisare dove fosse custodita tale scheda, chi ne avesse la responsabilità della custodia, se lo Sciamannini aveva la possibilità di accedere a tale scheda, se fosse l'unico ad avere tale possibilità oppure se anche altri ne avessero di analoghe (in quest'ultimo caso indicando i motivi di specifico sospetto proprio verso l'attuale indagato)».

La nota Digos del 4 ottobre 2005 riferisce che la Sim card TWIN (gemella) era stata assegnata alla senatrice Alberti Casellati dal Ministero della salute, che provvedeva a pagarne anche le spese di traffico. La scheda in questione era stata consegnata l'8 febbraio 2005 dalla segretaria della senatrice allo Sciamannini, che nella circostanza avrebbe falsamente asserito di essere stato a ciò preventivamente autorizzato dal capo della segreteria della senatrice. Nel deporre in questo senso, la senatrice Alberti Casellati consegnava la fotocopia di un documento nel quale il fatto della consegna era annotato in calce dalla segretaria della senatrice.

La senatrice Alberti Casellati ha consegnato, in quella circostanza, anche un tabulato riportante tutte le chiamate effettuate dal 5 febbraio 2005 al 31 marzo 2005, nel quale le utenze sono indicate solo in modo parziale, non trattandosi di traffico ottenuto dal gestore. È quindi presumibile che a questo tabulato faccia riferimento la richiesta di acquisizione al gestore e, conseguentemente,

la richiesta di autorizzazione al Senato avanzata dal procuratore Ferrara.

Va in proposito segnalato che, nel tabulato consegnato dalla senatrice Alberti Casellati, l'intestazione (come anche nella bolletta di pagamento TIM allegata all'esposto) dell'utenza telefonica in questione è «Ministero della salute - Ufficio VII DIGIOBP P.le dell'Industria 20 Roma». Pertanto, che l'utenza fosse in uso al sottosegretario di Stato a quel dicastero, emerge, non contestato dagli atti di causa, dall'esposto della senatrice stessa.

Resta però il fatto che l'esclusiva disponibilità della carta gemella, nelle mani dello Sciamannini, emerge essenzialmente da addebiti della stessa senatrice (seppure comprovati da indizi abbastanza congrui, come l'annotazione della segretaria della senatrice), sì che è interesse sia dell'autorità giudiziaria procedente, sia della senatrice denunciante che la circostanza venga pienamente accertata.

Inoltre, il tabulato prodotto dalla senatrice Alberti Casellati (così come la bolletta del trimestre) dovrebbe contenere in modo coacervato sia il traffico della «scheda maggiore» (rimasta nella disponibilità della senatrice), sia quello della «scheda gemella» (asseritamente nelle mani dello Sciamannini); tali tabulati si fermano al 31 marzo 2005, mentre il procuratore Amato ha richiesto l'acquisizione dei tabulati per il periodo che va da febbraio a giugno 2005.

Poiché le schede telefoniche gemelle, pur avendo un medesimo numero identificativo di utenza, sono caratterizzate da due distinti numeri seriali (ciascuno individuante una sola scheda), sarebbe in astratto possibile al gestore incorporare, in sede di esibizione, il solo traffico telefonico passato per la scheda gemella. È quanto chiede il procuratore Ferrara, che espressamente precisa che il provvedimento di esibizione e consegna «ha ad oggetto una sola delle schede gemelle, quella che dalle informazioni acquisite non sarebbe mai stata in uso al senatore Alberti Casellati»

(a tale scopo il decreto a firma del procuratore Amato indica, oltre all'utenza telefonica mobile, il numero seriale).

Laddove questa operazione di scorporo dal tabulato del solo traffico passato per il numero seriale della carta gemella abbia luogo, non vi sarebbe alcuna conoscibilità del traffico della carta «maggiore» (restata nella disponibilità della senatrice). Pertanto, tale acquisizione di informazione non entrerebbe in contatto con l'ambito di tutela di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

È però vero che la formulazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 potrebbe non consentire di cogliere questa sfumatura dell'evoluzione tecnologica, limitandosi a parlare di «tabulati di comunicazioni» senza specificare se, all'interno dell'utenza del senatore, si debbano fare delle sotto-distinzioni in base all'utilizzo di carte gemelle. In presenza del consenso dell'interessata, un non luogo a deliberare rischierebbe di pregiudicare la possibilità di utilizzare - ai fini della prova della sua estraneità a gravi episodi di

malcostume - il tabulato in questione; avendo il magistrato richiedente circoscritto puntualmente la richiesta sotto il profilo cronologico ed oggettivo, dimostrandone la necessità ai fini dell'utile espletamento delle indagini, la Giunta si è unanimemente orientata per la concessione dell'autorizzazione, ritenendo che l'autorizzazione richiesta è volta a consentire indagini nell'interesse della senatrice Alberti Casellati.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella qualità di denunciante-querelante.

FASSONE, *relatore*